

270

Capitaneria di Porto - Ancona

Atto con il quale l'Amministrazione Marittima concede alla Società CANTIERI NAVALI RIUNITI, sedente in Genova, una zona di demanio marittimo della superficie di mq.4250 situata nel Porto di Ancona al lo scopo di utilizzarla per l'allestimento delle navi, fino al 17 novembre 2022 a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, verso l'annuo canone di L.102.000.=(centoduemila) e con il versamento della cauzione di L.204.000.=(duecentoquattromila).

====0000000====

Decorre dal 12/4/54



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO  
MARITTIMO DI ANCONA

N° 270 == del Registro degli Atti  
N° 93 == del Registro delle Concessioni  
N° 121 == del Registro Repertorio

Atto con il quale l'Amministrazione Marittima concede alla Società CANTIERI NAVALI RIUNITI, sedente in Genova, una zona di demanio marittimo della superficie di mq. 4250 situata nel Porto di Ancona allo scopo di utilizzarla per l'allestimento delle nav, fino al 17/11/2022 a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, verso l'anno canone di Lit. 102.000.- (centoduemila) e con il versamento della cauzione di Lit. 204.000.- (duecentoquattromila).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Millenovecentocinquantaquattro addi 15 del mese di marzo nella Capitaneria di Porto di Ancona, innanzi a me Capitano di Porto Alessandro Pelsoni, Ufficiale designato a ricevere gli atti di concessione dei beni demaniali marittimi con Ordinanza n° 149 in data 16 febbraio 1952 del Comandante del Compartimento Marittimo ai termini dell'articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 Febbraio 1952 n° 328 ed alla presenza dei Signori :

Carloni Ennio  
Gatti Armando

L. CAPITANO DI PORTO

(Alessandro Pelsoni)

*Alessandro Pelsoni*

Testimoni:

*Ennio Carloni*  
*Armando Gatti*

COLONNELLO DI PORTO

COMANDANTE

(Atilio Ghisellini)

*Atilio Ghisellini*

CANTIERI NAVALI RIUNITI

*Ennio Carloni*

3549  
151  
PUBBL. 72 MAR 1954  
L. 13.10.53  
L. 13.10.53  
L. 13.10.53

3549  
151  
PUBBL. 72 MAR 1954  
L. 13.10.53  
L. 13.10.53  
L. 13.10.53



Testimoni noti ed idonei a forma di legge, si sono riuniti da una parte

Il Colonnello di Porto Attilio CHERUBINI Comandante del Compartimento Marittimo di Ancona in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima ai sensi dell'art. 9 predetto; e dall'altra

Il Sig. Ing. Carlo Antonio CALCAGNO fu Giuseppe, Amministratore Delegato della Società per Azioni "CANTIERI NAVALI RIUNITI", sedente in Genova il quale interviene in nome e per conto della predetta Società in virtù dei poteri che gli derivano dall'art. 19 dello Statuto (All. D) e dagli altri Atti depositati presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Genova al fascicolo 5103/49, come risulta dalle dichiarazioni della Cancelleria del Tribunale Civile di Genova del 23/2/1952 (All. B) e del 27/10/1953 (All. C) attestanti che lo Statuto di cui sopra è quello attualmente in vigore, per addivenire alla stipulazione del presente atto.

Si premette

che con istanza in data 18/9/1953 (All. A) corredata da opportune planimetrie, la Società CANTIERI NAVALI RIUNITI ha chiesto alla Amministrazione Marittima la temporanea concessione e l'uso di un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di mq. 4250 situato sulla banchina di S. Primiano del Portofino Ancona allo scopo di utilizzarlo per l'allestimento delle navi;



- che nulla ostanto nei riguardi degli interessi marittimi al l'acoglimento della domanda, il Comandante del Compartimento Marittimo l'ha trasmessa al Ministero della Marina Mercantile il quale, con dispaccio 5596 del 1° Ottobre 1953, ha autorizzato il completamento della istruttoria sulla domanda;

- che l'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Ancona con lettere n° 32097/8509 del 30 Aprile 1953 e 1796/27 del 21/9/1953 si è dichiarato favorevole alla concessione;

- che del pari parere favorevole nei riguardi dei servizi demaniali ha espresso l'Intendenza di Finanza con lettera n° 37757 del 31/10/1953 avanzando anche opportune proposte per la misura del canone;

- che la Circonscrizione Doganale di Ancona con lettera 6571 in data 31/10/1953 ha dato il suo nulla osta nei riguardi dei servidi doganali;

- che essendo stata la domanda di concessione pubblicata nel Comune di Ancona ed inserita nel giornale degli Annunci Legali ed Amministrativi della Provincia di Ancona come risulta dai certificati del Comune in data 20/11/1953 e dall'esemplare del periodico suddetto n° 22 del 9 Novembre 1953 allegati sotto le lettere E) ed F), nessuna opposizione ne è stata presentata nel termine stabilito;

- che parte dell'area in parola, e precisamente mq. 2580, è già stata assentita in concessione alla Soc. CANTIERI NAVALI RIUNITI fin dal 1°/1/1941 al giorno 31/3/1954 con licen-

CAPTANO DI PORTO  
ALESSANDRO FELONI

TESTIMONI:

COLONNELLO DI PORTO  
CONMADANTE  
(Stullio Ghirelli)

CANTIERI NAVALI RIUNITI



se n° 1 - 2 - 37 - 152 - 30 - 55 - 21 - 29 e 41 rispettivamente in data 7/1/47 - 10/3/48 - 27/5/1949 - 3/2/1950 - 31/1/1951 - 22/1/1952 - 29/1/1952 e 10/2/1954 per lo stesso scopo di cui al presente atto;

che il Ministero della Marina Mercantile con dispaccio n° 439/M'99 del 25/1/1954 ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

Tutto ciò premesso

Le parti come sopra costituite della cui identità io Ufficio le Rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convergono e stipulano quanto appresso:

**ARTICOLO 1°**

L'Amministrazione Marittima concede alla Società CANTIERI NAVALI RIUNITI con Sede in Genova la temporanea occupazione e l'uso di una zona di demanio pubblico marittimo dalla superficie di mq. 4250 situata sulla banchina di S. Primiano del porto di Ancona avente la forma e l'ubicazione rappresentate nel tipo planimetrico in scala da 1 : 500 redatto e firmato dall'ing. Paolo Cimberle in data 29/8/1953 validato dall'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Ancona in data 14/10/1953 sottoposto al bollo straordinario in data 17/9/53 ed annesso al presente atto sotto la lettera G).

**ARTICOLO 2°**

La concessione è assentita allo scopo di utilizzare la zona

di cui sopra per lavori attinenti all'allestimento ed alla riparazione delle navi nonché a lavori diversi attinenti all'attività del Cantiere della Società concessionaria.

La Società concessionaria non potrà né in tutto né in parte adibire a scopo diverso da quello indicato nel presente articolo la zona demaniale concessale.

Essa non potrà sostituire altri nel godimento della concessione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Marittima e dovrà gestire direttamente la concessione stessa.

La concessione è assentita per essere utilizzata allo scopo per il quale la Società concessionaria non potrà costruire sulla stessa alcuna opera se non previa stipulazione di un atto supplementivo.

**ARTICOLO 3°**

La concessione decorrerà dalla data di approvazione del presente atto e scadrà il 17 novembre 2022. La data di inizio dell'esercizio della stessa resta fissata per l'1/4/1954.

Essa sarà però revocabile anche prima della scadenza ogni qualvolta sia richiesto da specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o da altre ragioni di pubblico interesse, e il Giudizio dell'Amministrazione Marittima senza che la Società concessionaria abbia diritto a compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

La revoca può essere anche parziale, in tale caso si appli-

CAPITANO DI PORTO  
ALESSANDRO FELONI

Testimoni:  
Giuseppe Feloni  
Alessandro Feloni

COGNELLO DI PORTO  
COMANDANTE  
(Studio Chetabini)

CANTIERI NAVALI RIUNITI

cherà l'articolo 42, terzo comma del Codice della Navigazione.

#### ARTICOLO 4°

La zona viene concessa nello stato in cui si trova sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spesa della concessionaria l'esecuzione dei lavori che dalla stessa fossero ritenuti utili ai fini dell'esercizio della concessione per adattamenti, ripristini, deviazioni di fognie e condutture sotterranee, aeree, ecc. e salva la responsabilità che alla concessionaria possa eventualmente derivare dai suddetti lavori.

#### ARTICOLO 5°

Alla scadenza della concessione, come pure in caso di revoca, risoluzione per rinuncia della Società o decadenza - per inadempimento degli obblighi contrattuali sia generali che speciali - o il fallimento della concessionaria - nel caso in cui l'Amministrazione concedente non ritenga di poter consentire il subingresso agli aventi causa - la Società concessionaria ha l'obbligo di sgombrare a proprie spese l'area occupata e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima.

#### ARTICOLO 6°

Qualora allo scadere del periodo fissato quale durata della Società concessionaria, questa non abbia provveduto a prorogare la sua esistenza e non ne abbia data tempestivamente

prova legale all'Amministrazione concedente, la concessione si intenderà risolta all'atto della scadenza di tal periodo, con gli stessi effetti prescritti dal presente atto per la scadenza della concessione.

#### ARTICOLO 7°

L'esercizio della concessione non potrà essere sospeso per un tempo maggiore di tre mesi, senza l'autorizzazione della Amministrazione Marittima, salvo casi di forza maggiore riconosciuti a giudizio dell'Amministrazione stessa.

#### ARTICOLO 8°

L'Amministrazione concedente avrà diritto di far sorvegliare con i messi e con i modi che crederà più opportuni, la regolare esecuzione degli obblighi assunti dalla concessionaria in dipendenza della presente concessione e la concessionaria dovrà prestarsi ad ogni richiesta perchè sia agevolata tale sorveglianza.

#### ARTICOLO 9°

La concessionaria si obbliga ad adempiere a tutte le prescrizioni di polizia che l'Amministrazione marittima crederà di imporre per la illuminazione dell'area concessa per prevenire gli incendi, ecc. ed in genere per rendere compatibile l'esercizio della concessione con le esigenze del traffico marittimo.

#### ARTICOLO 10°

Qualora la Società concessionaria non adempia all'obbligo



CAPTANO DI PORTO  
ALESSANDRO FELERI

TESTIMONI:  
F. G. B.

Armando F. G. B.

COLONNELLO DI PORTO  
GONVANDANTE  
(Stillo Scabini)

Handwritten signature of the Colonel of Port.

CANTIERI NAVALI RIUNITI

Handwritten signature of the Cantieri Navali Riuniti.

dello sgombero e della riconsegna della zona concessa in pristino stato, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o risoluzione o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedere Vi d'ufficio a spese della concessionaria, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, ferma in tal caso la responsabilità della concessionaria per le spese maggiori.

#### ARTICOLO 11°

Per tutti i casi nei quali è prevista dalla presente convenzione la facoltà dell'Amministrazione concedente di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria ed a ciò la concessionaria presta fin d'ora per se e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

La concessionaria inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dall'art. 13 la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelievamenti, entro trenta giorni dall'ingiunzione che le sarà all'uopo notificata dal Comandante del Compartimento Marittimo.

#### ARTICOLO 12°

In riconoscimento della demanialità della zona concessa ed in corrispettivo della concessione, la Società concessionaria si obbliga a corrispondere l'annuo canone di L.102.000.- (centodue mila) che sarà da essa pagato all'Ufficio Finanza

rio competente in rate annuali anticipate con la decorrenza stabilita dall'art. 3 del presente atto.

Per i fini previsti dall'art. 47 lett. d) Cod.Nav. il numero delle rate è fissato in due.

#### ARTICOLO 13°

A garanzia della osservanza degli obblighi assunti con il presente atto la Società concessionaria ha versato a titolo di cauzione, per essere vincolata nella Cassa depositi e prestiti fino al termine della concessione la somma di lire 204.000.- (duecentoquattromila) in numerario come risulta dalla dichiarazione provvisoria di versamento n° 403 del 14/1/54 della Sezione della Tesoreria Provinciale di Ancona.

Detta cauzione sarà restituita al termine della presente concessione semprechè la Società concessionaria abbia adempito a tutti gli obblighi assunti con presente atto.

Qualora in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione la Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza della Società concessionaria dalla presente concessione, questa presta fin da ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa acciòchè l'Amministrazione concedente esenza obbligo di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, possa devolvere a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una qua-

ta parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

La concessionaria resta sempre responsabile degli oneri che le potessero competere per effetto degli obblighi assunti col presente atto, ed in genere della concessione assentita le, anche oltre la somma depositata per effetto del presente articolo a titolo di cauzione.

#### ARTICOLO 14°

La consegna dei beni demaniali concessi col presente atto, verrà fatta alla concessionaria dopo che il presente atto sarà stato approvato e reso esecutivo e la Società concessionaria avrà pagato la tassa di concessione prescritta dalla Legge tributaria sulle concessioni governative e l'ultima rata del canone stabilito nel presente atto.

All'uopo il Comandante del Compartimento Marittimo notificherà alla concessionaria l'avvenuta approvazione dell'atto. Entro quindici giorni dalla notifica, la Società concessionaria dovrà versare all'Ufficio del Registro competente per territorio l'ammontare della prima rata di canone e della tassa di concessione governativa, su conforme ordine di invito della Capitaneria di Porto.

Entro trenta giorni dalla notifica dell'approvazione dell'atto la concessionaria dovrà presentarsi per prendere in consegna i beni demaniali concessi, esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione

Governativa dovuti.

Detta consegna sarà effettuata sul luogo della Capitaneria di Porto di Ancona in collaborazione con l'Ufficio del Genio Civile e con il locale Compartimento Ferroviario al fine di rispettare il tracciato e le distanze dei binari previsti sulla banchina.

#### ARTICOLO 15°

La presente concessione è soggetta inoltre alle disposizioni sul Demanio Marittimo contenute nel Codice della Navigazione, nel Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso approvato con D.P.R. 15/2/1922 - n° 328 e nelle altre Leggi e Regolamenti in vigore, salvo le diverse condizioni stabilite col presente atto.

#### ARTICOLO 16°

Per tutti gli effetti del presente atto la Società concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona presso la Sede del proprio Cantiere Navale.

E richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane, a chiara ed intelligibile voce ed in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate prima di sottoscrivere, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di *cinque* fogli di carta da bollo da L. 200 - scritto su facciate *11* e righe *1* da persona di mia fiducia e comprendé n° *1* allegati,

contrassegnati con le lettere da A a G. - richiamati nel contesto dell'atto.

CANTIERI NAVALI RIUNITI

*Carlo Antonio Calcagno*

COLONNELLO DI PORTO  
COMANDANTE  
(Attilio Cherubini)

*Gaetano Amadeo*  
*Luca Calvi*



Il suesposto atto è stato approvato con decreto del Ministero Marina Mercantile in data 10 aprile 1954 registrato alla Corte dei conti il 20.4.54 al registro 0.33. del bilancio dell'entrata capi. 13 foglio 227 come da *disegno n. 300.19. del 8.5.54* pervenuto alla Capitaneria il 9 maggio 1954.

COLONNELLO DI PORTO  
COMANDANTE  
(Attilio Cherubini)

COLONNELLO DI PORTO  
COMANDANTE  
(Attilio Cherubini)

Il presente nuovo contratto con parole giurte foglio N. 24745 in data 15/4/1954 della Direzione Navale del Tirreno di Ancona

IL I. COLONNELLO DI PORTO  
(Fazio) *Alcibiade*

per delega del Capo del Compartimento la Consenza dei beni demaniali concessi col presente contratto è stata effettuata il 5-6-1954 giusta quanto risulta dal verbale n. 340 del 24/3/54



COLONNELLO DI PORTO  
COMANDANTE  
(Attilio Cherubini)

COLONNELLO DI PORTO  
COMANDANTE  
(Massandro Palombi)



CH. LE MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Direzione Generale Ferti Demanio & Pesca

R O M A

PRATICHE PER OTTENIMENTO CONCESSIONI

BANCHINA ALLESTIMENTO NAVI

N° 51327

La sottoscritta Società per Azioni CANTIERI NAVALI RIUNITI, con Sede in Genova, si permette richiamare l'attenzione di codesto Ch. le Ministero sulla pratica fino ad ora svolta per ottenere la concessione a lunga scadenza, e precisamente per anni 70 e cioè fino al 17/11/2022, di un tratto di suolo demaniale sito sulla Banchina di S. Primitivo del Porto di Ancona, destinato ad essere utilizzato per le allestimento navi mediante anche la costruzione di darsene.

Tali pratiche furono iniziate sin dal 1940 per la concessione a lunga scadenza della zona di mq. 2580, area ritenuta allora sufficiente, ma che risulta non più adeguata alle esigenze del Cantiero di Ancona in quanto lo stesso è stato recentemente dotato degli impianti necessari per la costruzione di navi di elevato tonnellaggio quali sono quelle oggi prevalentemente richieste dall'armamento.

Portante in data 13/11/1952 la sottoscritta Società inoltrò istanza alla Capitaneria di Porto di Ancona per la concessione di una maggiore estensione dell'area demaniale con correte per poter effettuare il deposito sia all'aperto,

COLONNELLO DI PORTO  
COMANDANTE  
(Massandro Palombi)

Testimoni:  
*Luca Calvi*  
*Massandro Palombi*

COLONNELLO DI PORTO  
COMANDANTE  
(Stilio Cherubini)

COLONNELLO DI PORTO  
COMANDANTE  
16120 18M.53

CANTIERI NAVALI RIUNITI

*Calcagno*

1/.



dia in Magazzino dei materiali destinati all'allestimento delle navi ormeggiate a banchina dopo il varo.

In seguito a tale richiesta il locale Genio Civile interpellò in merito il Ministero dei LL.PP., in quanto componeva una variante al vigente Piano Regolatore del Porto di Ancona.

In base alla proposta della Commissione Ministeriale per lo studio, la redazione e l'aggiornamento dei Piani Regolatori dei Porti marittimi nazionali ed al parere espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP., in base al quale risulta stabilita in mq. 5000 circa la superficie dell'area da dare in concessione alla scrivente, il Ministero dei LL.PP. con Decreto N° 327 del 10/3/53 ha approvato la modifica da apportare, in base a quanto necessita alla sottoscritta Società, al summenzionato Piano Regolatore del Porto di Ancona.

In relazione a quanto sopra esposto la sottoscritta prega quindi codesto On.le Ministero di voler autorizzare la sospensione della pratica, a suo tempo iniziata e tuttora in corso, per la concessione dei sopracitati mq. 2580 e dare invece il proprio consenso per la concessione, sulla presente Banchina di S. Primitivo, della maggiore area di mq. 4250, indicata nel Disegno A.3509] allegato alla presente istanza.

Nella fiducia che la presente richiesta venga benevolmente accolta ed in attesa di cortese comunicazione in merito,

./.

La sottoscritta Società ringrazia e con osservanza si rasse-

gnà.

Ancona, li

18 SET. 1953.

CANTIERI NAVALI RIUNITI

CANTIERE E STABILIMENTO MECCANICO DI ANCONA

*Addiveris*

Validità prorogata fino al 17/12/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **28 MAR 2022**

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

*Avv. Gabriele Lucchini*

*Avv. Will Fracchi*